

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ ha proposto due ricorsi al Tribunale contro il Comune.

Con il primo essa ha chiesto la condanna di controparte a risarcire il danno da mobbing da lei patito; nel secondo ha contestato la validità del licenziamento intimatole per intervenuto superamento del periodo di comporto.

Il Comune si è costituito.

Il Tribunale, riuniti i due procedimenti, con sentenza n. 64/2021, ha accolto la domanda di risarcimento del danno, ritenendo integrata la fattispecie di straining, e quella di declaratoria di nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Il Comune ha proposto appello che la Corte d'appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 572/2021, ha rigettato.

Il Comune ha presentato ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.

██████████ si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. in relazione agli artt. 49 e 194 d.lgs. n. 279 del 2000 e 55 CCNL Comparto funzioni locali in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che i comportamenti del medesimo Comune successivi al rifiuto della controricorrente di esprimere il parere di regolarità contabile integrassero una fattispecie di straining.

In particolare, la condotta di straining era stata desunta da tre circostanze:

- a) la richiesta di parere aveva dato origine ad un procedimento penale per il reato di tentata violenza privata nei confronti del Sindaco e del Segretario comunale;
- b) la mancata attivazione di un procedimento disciplinare per l'omesso accantonamento a bilancio delle somme dovute all'ex Sindaco a titolo di indennità di fine mandato;
- c) la qualificazione del rifiuto della controricorrente di esprimere il parere sulla deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio come atto legittimo.

Tali tre circostanze non erano state correttamente valutate, poiché il procedimento penale si era concluso con l'assoluzione degli imputati, il procedimento disciplinare era stata avviato, ma per insubordinazione, il rifiuto era stato illegittimo.

Inoltre, nel periodo di tempo interessato dalle condotte illecite (dal 1° gennaio 2016 al 4 agosto 2016), era stata assente dal posto di lavoro per infortunio dall'8 febbraio al 1° giugno 2016, mentre dal 1° giugno 2016 al 4 agosto 2016 non vi sarebbero state condotte illecite, le quali, quindi, si sarebbero concentrate fra inizio gennaio ed inizio febbraio.

I comportamenti ritenuti rilevanti, quindi, erano stati tenuti essenzialmente fuori dal posto di lavoro, con la conseguenza che non poteva configurarsi un'ipotesi di straining.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, la corte territoriale ha fondato il proprio giudizio sulla valutazione di una pluralità di circostanze in ordine alle quali parte ricorrente non ha sostanzialmente preso posizione e che, nel loro insieme, costituiscono la ratio decidendi della decisione impugnata.

Il giudice di appello ha accertato, a prescindere dalla pendenza del menzionato procedimento penale e dall'omessa instaurazione di quello disciplinare per il mancato accantonamento delle somme dovute all'ex Sindaco a titolo di indennità di fine mandato, che ██████████ aveva semplicemente rifiutato di dare un parere positivo, richiesto dall'amministrazione, in maniera motivata e non in malafede in quanto il Segretario comunale aveva già espresso parere negativo in via cautelare alla deliberazione che doveva esaminare.

Ha verificato, quindi, che la tempistica del datore di lavoro nel sanzionare la dipendente era sintomatica di un comportamento non corretto del primo, finalizzato ad intimorire e angosciare ██████████, poiché:

- la controricorrente era stata sanzionata per il mancato rinnovo dell'assicurazione dello Scuolabus nonostante essa non fosse in servizio all'epoca della scadenza;
- il Comune ricorrente era perfettamente a conoscenza del fatto, per avere avuto rassicurazioni sul punto dall'assicuratore, che il ritardo nel versamento non avrebbe prodotto conseguenze di sorta;
- la successiva audizione di ██████████ presso il Segretario comunale si era risolta in "una serie di pressioni alla dipendente volte a convincerla a lasciare il suo impiego a, almeno, a chiedere la mobilità";
- il Comune ricorrente aveva già minacciato di infliggere alla controricorrente una contestazione disciplinare, mai notificata;
- in occasione del secondo provvedimento disciplinare emesso nei confronti della controricorrente non era stata neppure considerata l'istanza di ricasazione del Segretario comunale avanzata dalla dipendente;
- era stato conferito provvisoriamente ad ██████████ l'incarico di responsabile dei servizi finanziari per soli 29 giorni mentre le era mossa contestazione disciplinare inerente al settore assegnatole;
- il Segretario comunale aveva inviato alla Prefettura ed ai Carabinieri (e, per conoscenza, alla controricorrente) una mail per denunciare che la lavoratrice non aveva fornito in tempo utile le password richieste.

2) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2087 e 2104 c.c., anche in relazione all'art. 55 CCNL Comparto Funzioni locali in quanto i procedimenti disciplinari erano stati avviati per contestare alla dipendente l'insubordinazione e senza alcun intento persecutorio poiché essa aveva omesso di rinnovare la polizza assicurativa, inviando pure al Sindaco un messaggio ingiurioso, ed aveva inserito dei commenti polemici in un parere di regolarità contabile da lei rilasciato.

La doglianza è infondata, avendo la corte territoriale chiarito l'irrelevanza del comportamento della controricorrente in ordine al rinnovo della polizza assicurativa e l'illegittimità del secondo procedimento disciplinare, anche perché i menzionati commenti non erano presenti nel testo che era stato divulgato.

Peraltro, la Corte d'appello di Torino ha ritenuto che la condotta illecita del Comune ricorrente discendesse dal collegamento fra una pluralità di azioni del Comune, non desumendo la volontà della P.A. di arrecare danno alla controricorrente dalla semplice illegittimità dei due procedimenti disciplinari attivati in danno di [REDACTED].

3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. e 112 c.p.c. atteso che il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato oltre quanto richiestogli, affermando che i provvedimenti disciplinari in esame erano illegittimi perché integranti una fattispecie di straining.

La doglianza è infondata, poiché le decisioni di merito hanno considerato i due citati procedimenti non da soli, ma come parte di una più ampia serie di condotte le quali, nel loro insieme, sono state ricollegate ad un'ipotesi di straining. Pertanto, nessuna extrapetizione è configurabile nella specie, considerato che l'illegittimità delle sanzioni inflitte è stata ritenuta alla luce dell'accertamento dell'irrelevanza disciplinare delle violazioni contestate e che la domanda della dipendente è stata accolta sul presupposto che la tempistica del datore di lavoro nel sanzionarla era sintomatica di un comportamento finalizzato ad intimorire e angosciare la medesima [REDACTED].

4) Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e dei principi giurisprudenziali sullo straining, avendo errato la corte territoriale nell'affermare che detto straining si era sostanziato nell'assegnazione alla controricorrente dell'incarico di responsabile del servizio finanziario per soli 29 giorni e nel coinvolgimento della Prefettura e dei Carabinieri nella vicenda della password di accesso ai sistemi di trasmissione dati e nel dare rilievo alla testimonianza della teste Lesca.

La doglianza è inammissibile, in quanto parte ricorrente chiede a questo giudice di legittimità di compiere una nuova valutazione di merito dei fatti di causa preclusa in questa sede. Peraltro, la P.A., nel criticare i singoli comportamenti presi in esame dalla Corte d'appello di Torino, non tiene conto che la domanda della dipendente è stata accolta sul presupposto dell'esistenza di una serie di condotte nel loro complesso idonee a manifestare una volontà di intimorire la controricorrente.

5) Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c. e dei principi in tema di nullità della consulenza tecnica d'ufficio perché la CTU disposta in primo grado era nulla in quanto fondata su fatti estranei ai due giudizi e su altri non provati dalle testimonianze.

La doglianza è inammissibile.

La P.A. non indica le parti della CTU che sarebbero state redatte in violazione delle disposizioni la cui violazione è denunciata e, comunque, chiede a questa Corte di legittimità di sostituire la propria alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dai giudici del merito, che hanno ritenuto provati i fatti posti a fondamento della condanna del Comune.

6) Con il sesto motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di appello non si sarebbe pronunciato sul motivo di appello relativo alla contraddittorietà tra la sentenza di primo grado e le risultanze della CTU.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, non avendo parte ricorrente riportato il contenuto di tale motivo nell'atto di impugnazione.

7) Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. in quanto l'insussistenza della fattispecie di straining implicava che nel periodo di comporto fossero calcolati tutti i giorni di assenza per malattia.

La doglianza è respinta, per le ragioni che hanno condotto al mancato accoglimento dei precedenti motivi.

8) Con l'ottavo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 1026 del 1976 in quanto le assenze per malattie conseguenti a fenomeni abortivi accaduti prima dei 180 giorni erano qualificati come malattie e dovevano essere computati nel calcolo del periodo di comporto.

La doglianza è inammissibile perché priva di rilievo, atteso che la corte territoriale ha escluso la dedotta violazione della normativa in tema di comporto in ragione dell'avvenuto accertamento della sussistenza dell'allegata fattispecie di straining.

9) Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte,

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla controricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
- dà atto che sussiste l'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 1° febbraio 2023.